

Spett.le COMUNE DI PARELLA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Parere n. 23 del 09.12.2025

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

- Visto l'art. 239 del D. LGS. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- Visto quanto disposto dal D.LGS. n. 175/2016;
- Visti gli articoli 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- Visto l'esito della effettuata ricognizione delle partecipazioni possedute dall'ente;
- Esaminato il parere tecnico contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità vigenti;
- Considerato che il piano trasmesso rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU), dal momento che i commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero); in particolare, il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:
 - l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
 - la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
 - l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
 - l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.
- Considerato che:
 - il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Parella del 27.03.2015 sono stati comunicati al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 5 del 21.04.2015;
 - la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 è stata approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 27.09.2017 ed è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 2386 del 9 ottobre 2017;
- preso atto che, in base all'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla deliberazione, il Comune detiene le seguenti partecipazioni:
 1. Società Canavesana Servizi S.P.A. (quota di partecipazione 0,45%);
 2. Società Metropolitana Acque Torino spa (quota di partecipazione 0,00002%);

e delle seguenti partecipazioni societarie indirette detenute tramite S.M.A.T spa:

1. Risorse Idriche spa;
2. Aida Ambiente srl;
3. S.A.P. spa in liquidazione;
4. S.I.I. spa;
5. Nord Ovest Servizi spa;
6. Mondo Acqua spa;
7. Environment Park Torino spa;
8. Galatea scarl in liquidazione;

- Considerato che non sono mutati i criteri in virtù dei quali le partecipazioni potevano validamente essere mantenute dal Comune;
- Preso atto che l'ente motiva il mantenimento del possesso delle succitate partecipazioni dirette in ragione delle seguenti considerazioni:
 - Assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D.LGS. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo del T.U.S.P.;
 - Efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
 - Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a);
- Preso atto che, per quanto concerne le partecipazioni indirette, le azioni di razionalizzazione sono in capo alla partecipata SMAT;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della ricognizione annuale delle partecipazioni.

INVITA L'ENTE

- A monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- A verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare sull'incidenza sul bilancio complessivo comunale delle spese sostenute per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora dal controllo emergesse un disavanzo.

Novi Ligure, 09.12.2025

Il revisore

